



INDICAZIONI AGLI OPERATORI FORESTALI

PER L'APPLICAZIONE
DEL REGOLAMENTO (UE) N. 995/2010
"European Timber Regulation (EUTR)"

DOVUTA DILIGENZA NELLA FILIERA LEGNO



Autori

- Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste - Settore Foreste: Elisa Guiot e Valerio Motta Fre.
- Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura - Struttura Sviluppo e Gestione Forestale: Luisa Cagelli e Roberto Tonetti.
- Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DiSAFA): Corrado Cremonini e Roberto Zanuttini.
- Associazione Regionale Imprese Boschive della Lombardia: Tiziana Stangoni e Giulio Zanetti.

Ringraziamenti

Si ringrazia il Corpo Forestale dello Stato, Comando Regionale del Piemonte, per la preziosa collaborazione.

Si ringrazia il Consorzio Servizi Legno Sughero (ConLegno) di Milano per aver collaborato alla traduzione dall'inglese del testo PAS 2021:2012 "La Dovuta Diligenza per stabilire l'origine legale del legno e dei prodotti da esso derivati - Guida al Regolamento (UE) n. 995/2010", prima edizione del novembre 2012, edito a cura di ©The British Standards Institution.

Si ringrazia l'Istituto per le piante da legno e l'ambiente (I.P.L.A. S.p.A.) per la rilettura ragionata.

Le immagini del paragrafo 1 e degli esempi del paragrafo 3.4 sono state tratte e modificate da: MASIERO M., PETTENELLA D., SECCO L. (2013). *Strumenti Comunitari di contrasto al commercio internazionale di legname illegale - Regolamenti FLEGT ed EUTR. Materiale didattico del corso "Illegalità nel settore forestale in Italia, politiche e strumenti di contrasto, Regolamento (UE) 995/2010"* (Regione Piemonte/IPLA, Dip. TeSAF ed ETIFOR). Ceva (CN) 29/30 maggio 2013.

Si ringraziano gli autori per averne concesso l'utilizzo.

Editore



Compagnia delle Foreste S.r.l.
www.compagniadelleforeste.it

INDICAZIONI AGLI OPERATORI FORESTALI

PER L'APPLICAZIONE
DEL REGOLAMENTO (UE) N. 995/2010
“European Timber Regulation (EUTR)”

DOVUTA DILIGENZA NELLA FILIERA LEGNO



ISBN 978-88-98850-00-6



Indice

1 Introduzione	5
2 Campo di applicazione del Regolamento UE n. 995/2010	9
3 Imprese e prodotti soggetti al Regolamento UE n. 995/2010	7
3.1 Generalità	7
3.2 Identificazione delle imprese e dei prodotti soggetti al Regolamento UE n. 995/2010	10
3.3 Classificazione dell'attività dell'impresa	11
3.4 Identificare il ruolo di Operatore	11
3.5 Obblighi dell'Operatore	16
3.6 Identificare il ruolo di Commerciante	16
3.7 Obblighi del Commerciante	17
4 Sistema di Dovuta Diligenza	18
4.1 Generalità	18
4.2 Accesso alle informazioni	18
4.2.1 Operatore	18
4.2.2 Commerciante	19
4.3 Valutazione del rischio	19
4.4 Attenuazione del rischio	20
4.5 Tenuta dei registri	21
4.6 Applicazione del Sistema di Dovuta Diligenza	21
4.7 Sanzioni	22
5 Esempi di valutazione e attenuazione del rischio	23
6 Buone pratiche	28
7 Indicazioni per gli Operatori forestali locali	29
Modello 1 – Sistema di Dovuta Diligenza	29
Modello 2 – Fac-simile di comunicazione che un Operatore può inviare ai propri Clienti	29
8 Considerazioni conclusive	37
Allegato 1 – Termini e definizioni	38
Allegato 2 – Legno e prodotti da esso derivati soggetti al Regolamento UE n. 995/2010	42
Allegato 3 – Meccanismi che svolgono un ruolo importante per la determinazione del rischio trascurabile di commercializzare legno di provenienza illegale	44
A) Schemi di certificazione forestale	44
B) Licenze di legalità CITES e FLEGT	45
Allegato 4 – Riferimenti legislativi	48



Il 3 marzo 2013 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 995/2010, noto anche come “EUTR” (*European Timber Regulation*), “Regolamento Legno”, “Regolamento sulla Dovuta Diligenza (o *Due Diligence*)”, il quale stabilisce gli obblighi per i soggetti che introducono e/o commercializzano legno e prodotti da esso derivati sul mercato europeo. La sua importanza deriva dal fatto che si tratta di un Regolamento comunitario, per sua natura di attuazione obbligatoria e immediatamente operativo in tutti gli Stati membri dell’UE, senza necessità di alcun provvedimento nazionale di recepimento.

Esso mira a contrastare il commercio di legno di provenienza illegale, proibendone l’immissione (ovvero la prima messa a disposizione) e commercializzazione sul mercato europeo. In tal senso è stato concepito soprattutto per i soggetti economici che importano legname da alcuni Paesi esterni all’Unione Europea (UE) a maggior rischio di illegalità ma si applica parimenti al materiale legnoso raccolto e prodotto all’interno dell’UE.

Il concetto di illegalità riguarda le fasi di **raccolta, trasporto, acquisto e vendita di legno e prodotti da esso derivati** per i quali si rileva una violazione delle leggi nazionali o internazionali (norme forestali, ambientali, fiscali, commerciali ecc.).


Il Regolamento UE n. 995/2010 interessa la maggior parte dei prodotti a base di legno commercializzati all’interno dell’Unione Europea, con poche esclusioni e, in sintesi, definisce i requisiti per due tipologie di soggetti:

1. **Operatore:** persona fisica o giuridica che, nell’ambito di un’attività commerciale, immette per primo legno e prodotti da esso derivati all’interno del mercato europeo.
2. **Commerciante:** persona fisica o giuridica che vende o acquista legno e prodotti da esso derivati già immessi sul mercato interno.

Mentre per il **Commerciante** il Regolamento ha un impatto limitato, che consiste essenzialmente nel conservare le informazioni di base sull’acquisto e vendita del legno e dei prodotti da esso derivati al fine di garantirne la **tracciabilità**, la maggior parte delle prescrizioni previste riguardano l’**Operatore**. Questi, infatti, deve dotarsi di un **Sistema di Dovuta Diligenza (SDD)**⁽¹⁾ basato sul reperimento delle informazioni sui materiali legnosi che intende immettere sul mercato, sulla valutazione del rischio di una loro provenienza illegale e, qualora necessario, sul ricorso ad una serie di misure per attenuarlo.

È quindi soprattutto responsabilità

⁽¹⁾ La “Dovuta Diligenza” può essere definita come “un sistema di valutazione del rischio che il legno e i prodotti da esso derivati provengano da fonti illegali” (vedi anche Allegato I).



dell'Operatore intraprendere tutte le misure ragionevolmente possibili e a sua disposizione per essere in grado di dimostrare la conformità al Regolamento stesso ed impedire l'introduzione nel mercato UE di legno e derivati di provenienza illegale.

Il Regolamento UE n. 995/2010 prevede inoltre che il controllo della corretta applicazione delle sue disposizioni sia eseguito a vari livelli. Ciò implica il supporto di un'**Autorità Competente**, ossia un Organismo nazionale nominato in ciascun Paese membro dell'UE con funzione di supervisore, ed uno o più **Organismi di Controllo (o di Monitoraggio)**, riconosciuti dalla Commissione europea, in grado di predisporre, mantenere e valutare periodicamente un proprio Sistema di Dovuta Diligenza fornendone il diritto d'uso agli Operatori che lo richiedono.

L'Autorità Competente per l'applicazione del Regolamento UE n. 995/2010 in Italia è il Ministero delle Politiche Agricole

e Forestali (MiPAAF), che si avvale del Corpo Forestale dello Stato per le attività di verifica e controllo⁽²⁾.

Alla data della pubblicazione del presente documento, la Commissione europea ha riconosciuto ufficialmente i primi tre Organismi di controllo. Essi sono NEPCon (www.nepcon.net) e Bureau Veritas (www.bureauveritas.com), che hanno ottenuto un riconoscimento su scala europea, e il Consorzio Servizi Legno-Sughero (ConLegno, www.conlegno.eu), che ha ottenuto il riconoscimento a livello nazionale italiano. Per conseguire un'efficace azione di contrasto al taglio illegale il Regolamento UE n. 995/2010 trova poi un importante elemento integrativo negli schemi di certificazione della gestione forestale sostenibile e della Catena di Custodia (CoC), quali ad esempio l'FSC e il PEFC⁽³⁾, la cui presenza è oggi ampiamente consolidata nel settore, e si sta diffondendo anche per i boschi italiani. Tali schemi, pur essendo ad adozione

⁽²⁾ In riferimento al DM 27/12/2012 sulla definizione da parte del MiPAAF della ripartizione interna delle competenze ai fini dell'espletamento delle funzioni correlate all'attuazione dei Regolamenti CE 2173/2005 ed UE 995/2010.

⁽³⁾ Forest Stewardship Council (FSC) e Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC).

volontaria, per molti aspetti prevedono o addirittura superano i requisiti del Regolamento stesso e consentono di garantire che una determinata risorsa legnosa sia gestita conformemente a criteri di responsabilità e che il legno presente in un dato prodotto provenga da fonti legali e controllate. Per rendere le certificazioni forestali conformi ai requisiti del Regolamento UE n. 995/2010, i relativi standard sono stati recentemente revisionati. Al momento solo il legname dotato di certificati FLEGT o CITES (vedasi Allegato 3, lettera B) non richiede di applicare il Sistema di Dovuta Diligenza.

A supporto del Regolamento UE n. 995/2010 è stato emanato anche il Regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012, del 6 luglio 2012, sulle modalità di applicazione relative al Sistema di Dovuta Diligenza, alla frequenza e alla natura delle verifiche sugli Organismi di Controllo. La Commissione europea ha infine pubblicato alcuni chiarimenti circa l'applicazione del Regolamento UE n. 995/2010⁽⁴⁾.

In tale contesto il **presente contributo** intende inquadrare le disposizioni del Regolamento UE n. 995/2010 e illustrare le ricadute che l'implementazione di un Sistema di Dovuta Diligenza potrà determinare nel settore. Esso è stato elaborato nell'ambito dei rapporti di collaborazione istituzionale tra Regione Lombardia e Regione Piemonte, che hanno portato alla costituzione di un gruppo di lavoro incaricato di predisporre una serie di indicazioni finalizzate ad agevolare il rispetto del Regolamento UE n. 995/2010 da parte delle imprese di utilizzazione forestale che operano sul territorio di competenza.

Più in dettaglio, i soggetti coinvolti nell'iniziativa sono:

- Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura - Struttura Sviluppo e Gestione Forestale;
- Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste - Settore Foreste;
- Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DiSAFA);
- Associazione Regionale Imprese Boschive della Lombardia.

Il documento che ne è scaturito trae spunto e segue in parte l'impostazione del PAS 2021:2012 "La Dovuta Diligenza per stabilire l'origine legale del legno e dei prodotti da esso derivati - Guida al Regolamento (UE) n. 995/2010", prima edizione del novembre 2012, edito a cura di ©The British Standards Institution, concepito per fungere da supporto al Regolamento UE n. 995/2010, al Regolamento esecutivo e a qualsiasi raccomandazione e linea guida pubblicata dalla Commissione Europea e dalle Autorità preposte dei Paesi membri dell'UE.

Il documento, approvato dalla Regione Piemonte il 23.09.2013 con Deliberazione n. 19-6394 e dalla Regione Lombardia il 23.12.2013 con decreto n. 12634, è **indirizzato prioritariamente agli Operatori che immettono per primi sul mercato europeo legno di provenienza locale**, ossia derivante da popolamenti arborei soggetti al rispetto della relativa legislazione forestale (boschi) o meno (arboricoltura da legno). Pertanto contestualizza le

⁽⁴⁾ Reperibili all'indirizzo Internet: ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Final%20Guidance%20document.pdf (ulteriori informazioni sono disponibili consultando il sito: ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm).

prescrizioni del Regolamento UE n. 995/2010 **alla legislazione forestale in vigore** nelle due Regioni italiane coinvolte, ma può essere liberamente adottato in analoghe situazioni presenti a livello nazionale.

In particolare esso **descrive come soddisfare il primo requisito richiesto dall'implementazione di un Sistema di Dovuta Diligenza (SDD), ovvero l'accesso alle informazioni sulla base delle quali eseguire la valutazione del rischio** di immettere sul mercato legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale. Ovviamente **quest'ultima** valutazione **dovrà essere effettuata da parte e sotto la piena responsabilità del soggetto che ai sensi del Regolamento UE n. 995/2010 riveste il ruolo di Operatore**; tuttavia il fatto di individuare i documenti utili a tale scopo e sapere dove e come reperirli costituisce un importante elemento di partenza.

Il documento si propone quindi di fornire un supporto alle imprese forestali per:

- capire cos'è il Regolamento UE n. 995/2010;
- stabilire se l'impresa rientra tra i soggetti interessati e, in caso affermativo, con quale ruolo (di Operatore e/o Commerciante);
- programmare ed applicare un Sistema di Dovuta Diligenza per minimizzare il rischio di introdurre legno illegale nella catena di approvvigionamento;
- comunicare il risultato dell'applicazione della Dovuta Diligenza alle parti interessate, compresa l'Autorità Competente;
- condividere buone pratiche, strumenti e schemi di riferimento mirati a soddisfare i requisiti di conformità nell'approvvigionamento del legno e dei prodotti da esso derivati.

2

Campo di applicazione del Regolamento UE n. 995/2010

Ai fini del presente documento, valgono i termini e le definizioni contenuti nell'Allegato I.

Il Regolamento UE n. 995/2010 si applica a quasi tutti i materiali legnosi che vengono immessi sul mercato, a prescindere dalla loro origine (bosco, pioppicoltura, altro tipo di arboricoltura da legno ecc.): tronchi, assortimenti di legno massiccio, segati, pannelli, pasta e carta, legna da ardere, mobili ecc.; sono invece esclusi il legno e i prodotti da esso derivati riciclati, il carbone di legna e il bambù. In proposito si rimanda alla lista riportata nell'Allegato 2, tenendo conto che sono possibili aggiornamenti, in particolare per i prodotti finiti.

Non si applica invece:

- ai materiali legnosi usati direttamente da chi li ha raccolti, senza essere immessi sul mercato (ad es. legna da ardere per uso famigliare);
- alle piante il cui legno, dopo il taglio, viene smaltito come rifiuto

senza essere immesso sul mercato (ad es. i platani colpiti dal cancro colorato o altre situazioni riferibili al contesto del verde urbano come potature destinate al compostaggio/discarica);

- alle imprese o soggetti che tagliano legno per conto di altri senza poi commercializzarlo (come avviene, in genere, nel caso dei contoterzisti).

Come già anticipato, il Regolamento UE n. 995/2010 è in vigore in tutta l'Unione Europea⁽⁵⁾, sia per il legno di importazione che per quello di produzione interna, in quanto anche quando si taglia un bosco in Italia il materiale ricavato viene immesso per la prima volta sul mercato UE.

La sua attuazione risulta quindi rilevante anche per i proprietari e gestori forestali (pubblici e privati) e per le ditte boschive, incluse quelle che operano esclusivamente su scala locale.

⁽⁵⁾ Dal 1 luglio 2013 fanno parte dell'Unione Europea i seguenti 28 Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia (comprese Isole Åland), Francia (compresa Guyana Francese, Guadalupa, Martinica, Mayotte e Réunion), Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo (comprese Azzorre e Madeira), Regno Unito (compresa Gibilterra), Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (comprese Canarie, Ceuta e Melilla), Svezia, Ungheria.

3

Imprese e prodotti soggetti al Regolamento UE n. 995/2010

3.1 Generalità

Non è il tipo di impresa (artigiana, agricola ecc.) che determina se si è soggetti al Regolamento UE n. 995/2010, ma sono le attività che la stessa intraprende sul mercato del legno e dei prodotti da esso derivati che possono comportare la necessità di soddisfare taluni obblighi.

Un esempio per identificare questi ultimi è riportato in Figura 1.

3.2 Identificazione delle imprese e dei prodotti soggetti al Regolamento UE n. 995/2010

Se l'impresa acquista e vende legname e materiali affini nell'ambito del mercato UE o importa tali prodotti in Europa è presumibile che debba soddisfare gli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 995/2010.

Per stabilire se l'impresa è davvero sog-




Figura 1. Schema per l'identificazione degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 995/2010.

getta al Regolamento UE n. 995/2010 occorre verificare se il legno e i prodotti da esso derivati trattati rientrano nel campo di applicazione del Regolamento stesso.

3.3 Classificazione dell'attività dell'impresa

Un'impresa può essere classificata come **Operatore** e/o come Commerciante in base al tipo di attività che svolge sul mercato del legno e dei prodotti da esso derivati. Ad esempio, un soggetto che immette direttamente nel mercato UE legno e prodotti da esso derivati inclusi nell'ambito di applicazione del Regolamento UE n. 995/2010 e contestualmente li acquista da fornitori europei, deve adempiere agli obblighi previsti per entrambi i ruoli.

3.4 Identificare il ruolo di Operatore

Il Regolamento UE n. 995/2010⁽⁶⁾ definisce Operatore “una persona fisica o giuridica⁽⁷⁾ che commercializza legno o prodotti da esso derivati”.

A sua volta, l'attività di “**commercializzazione**” è definita⁽⁸⁾ come: “la prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all'uso nell'ambito di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito [...]”.

In genere assume il ruolo di Operatore colui che:

- utilizza (ovvero taglia o raccoglie) legno nell'UE e lo immette sul mercato;
- importa legno e prodotti da esso derivati da un Paese extra UE e li immette sul mercato interno dell'UE ai fini di una commercializzazione.

Spesso si tratta quindi di:

- a) proprietari forestali dell'UE che forniscono partite di legname raccolto direttamente nelle proprie foreste;
- b) ditte boschive che comprano il legno in piedi, si occupano dell'utilizzazione e immettono sul mercato gli assortimenti ricavati;
- c) imprese di prima trasformazione che acquistano legno in piedi da un proprietario forestale e si servono di un contoterzista (ad es. del servizio prestato da una ditta boschiva) per la fase di raccolta.

In genere, è l'**acquisizione della proprietà della merce al momento della sua prima immissione per scopi commerciali nel mercato UE** che consente di attribuire il ruolo di Operatore ai sensi del Regolamento UE n. 995/2010.


Di seguito si riportano alcuni esempi⁽⁹⁾ di Operatore, evidenziando in particolare i casi relativi a un soggetto che commercializza sul mercato UE legno e prodotti da esso derivati di provenienza UE.

⁽⁶⁾ Articolo 2 c) del Regolamento UE n. 995/2010.

⁽⁷⁾ Per “persona giuridica” si intende qualsiasi gruppo di persone fisiche a cui la Legge conferisce la facoltà di avere diritti e doveri. Sono persone giuridiche le imprese, le società, le cooperative ecc.

⁽⁸⁾ Articolo 2 b) del Regolamento UE n. 995/2010.

⁽⁹⁾ In gran parte tratti dal *Guidance document EC*, del novembre 2012.



Caso 1



Caso 2

Caso 1

Il proprietario forestale Z (pubblico o privato) vende all'impresa boschiva B gli alberi in piedi di un popolamento forestale (di proprietà Z) sito all'interno dell'UE. L'impresa B esegue l'abbattimento e successivamente vende il legname da opera e la legna da ardere a uno o più soggetti (segheria, centrale di teleriscaldamento, singoli consumatori ecc.).

In questo caso il proprietario forestale Z vende **gli alberi "in piedi"** che **non rientrano negli ambiti di applicazione del Regolamento UE n. 995/2010** mentre Operatore è l'impresa boschiva B in quanto è il soggetto che per primo immette il legno sul mercato, e la segheria in questo esempio è un Commerciante.

Caso 2

Il proprietario forestale Z (pubblico o privato) vende alla segheria o altra industria del legno denominata impresa A i diritti a utilizzare il bosco (di proprietà Z) sito all'interno dell'UE.

La ditta boschiva B riceve l'incarico (o si aggiudica l'appalto) per seguire l'abbattimento e consegnare il legno all'impresa A.

L'impresa A è Operatore nel momento in cui i fusti diventano legno da distribuire o usare attraverso i propri canali commerciali. Il proprietario Z invece vende **gli alberi "in piedi"** che **non rientrano negli ambiti di applicazione del Regolamento UE n. 995/2010**. La ditta boschiva B ha il solo ruolo di contraente dell'impresa A (è in pratica un fornitore di servizi, ossia un contoterzista) e in nessun punto della catena di approvvigionamento assume la proprietà del legno.

Caso 3

Il proprietario forestale Z (pubblico o privato) utilizza direttamente il bosco di sua proprietà e **vende il legno a bordo strada** (o all'imposto) ad un determinato cliente.

Il proprietario forestale Z è Operatore nel momento in cui ricava gli assortimenti legnosi per distribuirli attraverso i propri canali commerciali.

Caso 4


Il proprietario forestale Z (pubblico o privato) vende all'impresa A (ad esempio una segheria o un'industria del legno) i diritti ad utilizzare un bosco (di proprietà Z) sito all'interno dell'UE.

Sulla base degli accordi contrattuali tra Z e A il **trasferimento della proprietà** si verifica tuttavia dopo l'abbattimento, a **misurazione** (in volume o peso) **dei vari assortimenti**, ricavati approvata dalle parti. La ditta boschiva B assume inoltre l'incarico (o si aggiudica l'appalto) per eseguire l'abbattimento e consegnare il legno all'impresa A. Operatore è il proprietario forestale Z in quanto è il soggetto che per primo immette il legno sul mercato. La ditta boschiva B funge solo da contoterzista.


Caso 5

L'impresa di trasformazione A **raccolge il legno da un bosco di sua proprietà** all'interno dell'EU, lo trasporta e trasforma nella sua segheria e quindi vende i segati alla ditta Y.


L'impresa A è un Operatore (e quindi il soggetto che deve adottare un Sistema di *Dovuta Diligenza*) nel momento in cui utilizza il legno di sua proprietà per distribuirlo attraverso i propri canali commerciali.



Caso 3



Caso 4



Caso 6

È ugualmente Operatore colui che rientra nel:

Caso 6

L'impresa A (ditta boschiva o impresa di trasformazione) **importa il legno da un fornitore extra UE** e lo commercializza vendendolo tal quale o previa

trasformazione alla segheria Y. L'impresa A è un Operatore (e quindi il soggetto che deve adottare un Sistema di Dovuta Diligenza) dal momento che immette per primo il legno sul mercato UE per distribuirlo attraverso i propri canali commerciali.



3.5 Obblighi dell'Operatore

- a) L'Operatore ha il divieto di immettere sul mercato legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale;
- b) l'Operatore deve esercitare la Dovuta Diligenza nel commercializzare legno e prodotti da esso derivati dotandosi di un Sistema appropriato (vedasi il Capitolo 4);
- c) ciascun Operatore deve mantenere e valutare periodicamente il Sistema di Dovuta Diligenza che ha adottato, salvo il caso in cui egli ricorra ad un Sistema messo a disposizione da un "Organismo di Controllo".

Le informazioni concernenti le modalità di approvvigionamento di legno e prodotti da esso derivati da parte dell'Operatore⁽¹⁰⁾ e l'applicazione delle misure di attenuazione del rischio devono essere documentate in appositi **registri da conservare per almeno cinque anni**, che l'Autorità Competente può richiedere di consultare in caso di controlli.

3.6 Identificare il ruolo di Commerciante

Il Regolamento UE n. 995/2010 definisce⁽¹¹⁾ Commerciante "una persona fisica o giuridica che, nell'ambito di un'attività commerciale, vende o acquista sul mercato interno legno o prodotti da esso derivati già immessi sul mercato interno⁽¹²⁾". È possibile che un'impresa boschiva piemontese o lombarda si possa configurare come "Commerciante"; ciò si verifica ad esempio quando l'impresa importa legno o prodotti da esso derivati da un Operatore con sede in un altro Paese UE.

⁽¹⁰⁾ Articolo 5 (1) del Regolamento di esecuzione 607/2012.

⁽¹¹⁾ Articolo 2 d) del Regolamento UE n. 995/2010.

⁽¹²⁾ Il "mercato interno" è quello dell'insieme dei Paesi membri dell'Unione Europea.

3.7 Obblighi del Commerciante

In qualità di Commerciante, la responsabilità primaria è quella della **tracciabilità della merce**, ovvero:

- a) il Commerciante deve essere in grado di identificare l'Operatore o il Commerciante che gli ha fornito il legno e i prodotti da esso derivati;
- b) il Commerciante deve essere in grado di identificare i soggetti a cui egli ha fornito il legno e i prodotti da esso derivati, ossia i suoi clienti, che rivestono anch'essi il ruolo di Commerciante.
- c) Il Commerciante deve conservare le suddette informazioni per almeno cinque anni e renderle disponibili, su richiesta, all'Autorità Competente.

Il Commerciante non è tenuto a richiedere al suo fornitore la documentazione sul Sistema di Dovuta Diligenza da

questi applicato come Operatore per provare l'origine legale della merce acquistata. Infatti le transazioni successive all'immissione di legno e prodotti da esso derivati sul mercato UE non rientrano tra gli obiettivi del Regolamento UE n. 995/2010 purché, in caso di controllo, attraverso i diversi soggetti della catena di approvvigionamento si possa risalire fino a colui che ha il ruolo di Operatore e verificare quindi l'origine legale della merce stessa.

Documenti quali accordi, contratti e ordini di acquisto devono pertanto sempre riportare il nome e l'indirizzo del fornitore. Tale procedura è definita come **tracciabilità a monte**.

Analogamente, i documenti di trasporto e le fatture di vendita devono individuare il Commerciante al quale è stato venduto il legno e i prodotti da esso derivati. Tale procedura è definita come **tracciabilità a valle**.

4

Sistema di Dovuta Diligenza

4.1 Generalità

Un Sistema di Dovuta Diligenza deve comprendere i seguenti elementi:

- procedure che consentano l'accesso alle informazioni previste dal Regolamento UE n. 995/2010;
- procedure di valutazione del rischio che consentano all'Operatore di analizzare e valutare il rischio che il legno e i prodotti da esso derivati immessi sul mercato siano di provenienza illegale;
- se necessario, procedure di attenuazione del rischio volte a minimizzare la possibilità di immettere sul mercato legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale.

Tra i requisiti previsti dal Regolamento UE n. 995/2010 e dal Regolamento di esecuzione vi sono anche indicazioni per la conservazione dei registri i quali devono contenere tutto ciò che concerne il Sistema di Dovuta Diligenza.

4.2 Accesso alle informazioni

4.2.1 Operatore

Il Sistema di Dovuta Diligenza richiesto dal Regolamento UE n. 995/2010

impone all'Operatore l'adozione di misure e procedure che consentano l'accesso alle informazioni relative all'approvvigionamento di legno e prodotti da esso derivati immessi sul mercato⁽¹³⁾. Le informazioni richieste comprendono⁽¹⁴⁾:

- a) una descrizione del legno e dei prodotti da esso derivati, compresa la denominazione commerciale e il tipo di prodotto, nonché il nome comune della specie legnosa e, ove possibile, la sua denominazione scientifica completa; questa è sempre necessaria quando i nomi commerciali o comuni sono ambigui (es. rovere, mogano) o errati (es. "rovere di Slavonia", ovvero farnia)⁽¹⁵⁾.
- b) il Paese di raccolta e, se del caso:
 - 1) la regione sub-nazionale dove è stata effettuata la raccolta del legno⁽¹⁶⁾;
 - 2) la concessione di taglio⁽¹⁷⁾;
- c) la quantità, espressa in volume, peso o numero di unità;
- d) il nominativo e l'indirizzo del fornitore (ad es. il proprietario del bosco in piedi);
- e) il nominativo e indirizzo del Com-

⁽¹³⁾ I documenti raccolti (ad esempio per un operatore piemontese o lombardo che taglia boschi in Francia o Svizzera) possono essere in lingua originale (senza necessità di traduzione ufficiale), purché l'operatore possa dimostrare di comprenderne il significato e di poterli utilizzare ai fini della valutazione del rischio.

⁽¹⁴⁾ In conformità all'Articolo 6 (1)(a) del Regolamento UE n. 995/2010.

⁽¹⁵⁾ Per i legnami nostrani si può fare riferimento alla norma UNI EN 13556:2004 "Legno tondo e segati. Nomenclatura dei legnami utilizzati in Europa" e, per la regione Piemonte, agli Allegati C, D ed E del Regolamento forestale di attuazione dell'Legge Regionale 04/2009.

- mercante (ossia il cliente dell'Operatore) al quale è stato fornito il legno e i prodotti da esso derivati;
- f) documenti o informazioni di altro tipo comprovanti la conformità del legno e dei prodotti da esso derivati alla legislazione applicabile.

Nel caso di legno e prodotti da esso derivati certificati e supportati da una Catena di Custodia, è opportuno verificare lo schema di certificazione applicato per assicurarsi che sia sufficientemente esaustivo e fornisca le informazioni necessarie per garantire all'Operatore o Commerciante la conformità al Regolamento UE n. 995/2010.

Predisporre un **contratto firmato** da entrambi i contraenti (fornitore e cliente) con indicazioni precise sul legno in questione è un primo passo per soddisfare i requisiti del Regolamento UE n. 995/2010.

IMPORTANTE: in attesa dell'approvazione di un atto di indirizzo a livello nazionale, si può ragionevolmente ritenere che le informazioni richieste dal Regolamento UE n. 995/2010 siano contenute nelle comunicazioni semplici/istanze di taglio (Regione Piemonte) e nelle denunce di taglio (Regione Lombardia), debitamente compilate.

4.2.2 Commerciante

Il Regolamento UE n. 995/2010 obbliga il Commerciante a identificare i collegamenti con i fornitori di legno e prodotti da esso derivati posizionati a monte e a valle della catena di approvvigionamento. La Catena di Custodia (CoC) può essere un valido strumento per dimostrare che il legno e i prodotti da esso derivati provengano da fonti sicure in quanto soddisfano i requisiti di uno schema di certificazione forestale o prevedono un'attestazione di legalità⁽¹⁸⁾.

4.3 Valutazione del rischio

Come secondo elemento del Sistema di Dovuta Diligenza, il Regolamento UE n. 995/2010 richiede all'Operatore⁽¹⁹⁾ l'adozione di procedure in grado di permettergli di analizzare e valutare il rischio che il legno e i prodotti da esso derivati siano di provenienza illegale.

A questo riguardo, sulla base delle informazioni raccolte nella prima fase e di quelle pubbliche disponibili, le procedure di **valutazione del rischio** devono considerare specifici indicatori. In particolare tale valutazione include alcuni criteri, quali:

- la certezza di conformità alla legislazione applicabile (che può comportare la certificazione o la verifica da parte di terzi);
- la prevalenza di raccolta illegale di determinate specie legnose;

⁽¹⁶⁾ Questa indicazione sarà necessaria ogni qualvolta il prelievo di legno è soggetto a Leggi diverse applicabili a regioni sub-nazionali [come ad esempio nel caso dell'Italia in cui la Legge forestale applicabile è quella regionale, ndr.] e/o quando si evidenziano altre importanti differenze, come ad esempio, nel caso in cui il livello di rischio di avere a che fare con legno di provenienza illegale è più elevato.

⁽¹⁷⁾ Per "concessione di taglio" deve intendersi sia il permesso dato dalle competenti autorità forestali (se il legno deriva da bosco), sia il permesso delle competenti autorità a tutela dell'ambiente naturale (se dovuto), sia il permesso del proprietario del terreno, sia altre forme di assenso comunque denominate.

⁽¹⁸⁾ Si veda l'Allegato 3 lettera A "Schemi di certificazione forestale".

⁽¹⁹⁾ In conformità all'Articolo 6, comma 1b del Regolamento UE n. 995/2010.

- la prevalenza di pratiche illegali nel Paese e/o nelle regioni subnazionali di provenienza del legno, verificate ad esempio tramite il livello di percezione della corruzione del Paese in esame⁽²⁰⁾ e tenendo in debita considerazione la prevalenza di Paesi soggetti a conflitti armati;
- la presenza di sanzioni imposte dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU o dall'UE come gli embarghi sulle importazioni ed esportazioni di legno;
- la complessità della catena di approvvigionamento⁽²¹⁾ del legno e dei prodotti da esso derivati;
- la presenza di prodotti muniti di certificazione forestale o di verifica indipendente della legalità.

Nel caso di acquisto di materiale certificato occorre verificarne la validità nei relativi database (FSC, PEFC o altri).

È inoltre importante che un Operatore esegua la suddetta valutazione, per quanto possibile, **prima** che il legno e i prodotti da esso derivati siano immessi sul mercato dell'UE. L'Operatore deve inoltre essere in grado di dimostrare che la propria valutazione del rischio avviene in modo **sistematico, obiettivo, trasparente e ripetibile**.

La procedura di valutazione del rischio serve a determinare se il rischio individuato è trascurabile. Qualora non lo sia, il Regolamento UE n. 995/2010 richiede di adottare procedimenti atti alla sua attenuazione.

4.4 Attenuazione del rischio

Fatta salva la condizione che il rischio individuato nel corso della valutazione sia trascurabile, il terzo elemento del Sistema di Dovuta Diligenza del Regolamento UE n. 995/2010 richiede all'Operatore⁽²²⁾ l'adozione di procedure di riduzione del rischio. Queste consistono in un insieme di misure e procedimenti adeguati e proporzionati per minimizzarlo efficacemente e possono prevedere la richiesta di informazioni o documenti integrativi e/o la verifica in loco. Le suddette procedure consistono generalmente nell'acquisizione di informazioni supplementari (ulteriori evidenze documentali) ai fornitori o altri soggetti della catena di approvvigionamento, nel ricorso a verifiche ispettive o audit (meglio se affidate a terzi) o nella scelta di fornitori/prodotti alternativi.

L'esempio di valutazione descritto nel Capitolo 5 è stato concepito per facilitare l'individuazione di un potenziale rischio che richiede l'adozione di misure di attenuazione adeguate.

A volte possono verificarsi situazioni per le quali si decide di non avere altra possibilità se non quella di individuare una fonte alternativa per l'approvvigionamento di un certo prodotto, in quanto non si riesce ad acquisire un livello adeguato di informazioni e non si può applicare la Dovuta Diligenza necessaria per evitare il rischio di introduzione di merce illegale nella catena di approvvigionamento. In tali casi l'Operatore dovrà decidere se sia ragionevolmente

⁽²⁰⁾ Attraverso ad esempio indici specifici pubblicati annualmente dalla *ONG Transparency International*. A tal proposito, si tenga presente che sulla base dei suddetti indici il nostro Paese evidenzia livelli di corruzione medio-elevati mentre, ai fini della valutazione e attenuazione del rischio, nel settore forestale l'attività illegale, seppur presente, non rappresenta la norma.

⁽²¹⁾ A questo riguardo la catena di approvvigionamento è in genere tanto più complessa quanto più l'Operatore si trova lontano dall'origine forestale della merce, ossia quando vi è presenza di numerosi intermediari.

⁽²²⁾ In conformità all'Articolo 6, comma 1b del Regolamento UE n. 995/2010.

possibile predisporre azioni di mitigazione o se non sia più conveniente cambiare fornitore (opzione che rappresenta anche un mezzo per spingere il fornitore stesso ad operare legalmente).

Per molte imprese che non possono sopportare costi di verifiche in loco (ad esempio nei Paesi extra UE) tale scelta può costituire anche l'unico modo per continuare ad usare un determinato legno e prodotto da esso derivato.

4.5 Tenuta dei registri

Sia all'Operatore che al Commerciante è richiesto di registrare i dati raccolti per soddisfare i loro obblighi di conformità al Regolamento UE n. 995/2010.

L'Operatore deve conservare le informazioni per cinque anni e fornirle, su richiesta, a scopo di controllo, alle Autorità Competenti. Lo stesso vale anche per il Commerciante.

Le Autorità Competenti sono infatti tenute ad "effettuare controlli per verificare che l'Operatore adempia ai suoi obblighi". I controlli⁽²³⁾ possono comprendere "l'esame del Sistema di Dovuta Diligenza, ivi incluse le procedure di valutazione e di attenuazione dei rischi e l'esame della documentazione e dei registri atti a dimostrare il corretto funzionamento del Sistema e delle procedure adottate".

Di conseguenza, ad un Operatore potrebbe essere chiesto di fornire:

- documenti e prove a dimostrazione del funzionamento del proprio Sistema di Dovuta Diligenza;
- prove utilizzate per applicare la Dovuta Diligenza;
- prove che attestino come sono state adottate misure e procedure che consentono l'accesso alle informazioni, in particolare nei casi in cui la Dovuta Diligenza è

applicata a catene di approvvigionamento costanti;

- prove che attestino come sono state verificate le informazioni raccolte;
- informazioni su come è stato determinato il livello di rischio e come è stata presa una decisione relativa alle misure di attenuazione dello stesso.

Per agevolare le imprese boschive, il gruppo di lavoro ha predisposto alcuni modelli di scheda da utilizzare per la corretta tenuta dei registri (vedasi il Capitolo 7).

4.6 Applicazione del Sistema di Dovuta Diligenza

Il processo di attuazione di un Sistema di Dovuta Diligenza può variare da un'impresa all'altra.

Alcune vantano già esperienza in materia di valutazione della legalità dei materiali legnosi e non evidenziano problemi a implementare un Sistema di Dovuta Diligenza con misure e procedure idonee. Altre hanno sistemi di gestione certificati, tipo UNI EN ISO 9001 o UNI EN ISO 14001, nei quali possono integrare il Sistema di Dovuta Diligenza, formalizzando in questo modo molti processi decisionali. Altre ancora hanno deciso di appoggiarsi a fornitori di legno e prodotti da esso derivati certificati, a garanzia che questi ultimi non siano di provenienza illegale e, di conseguenza, possano inserirsi nell'ambito di una Catena di Custodia. Altre possono invece approvvigionarsi per lo più o esclusivamente da fornitori di legno nazionale e fare riferimento alla legislazione applicabile come base per la predisposizione di registri atti a dimostrare i vari aspetti di Dovuta Diligenza per i propri prodotti.

⁽²³⁾ In conformità all'Articolo 10, comma 3 del Regolamento UE n. 995/2010.

Le imprese più piccole e meno strutturate potrebbero tuttavia trovarsi ad adottare per la prima volta tecniche formali di gestione del rischio.

In tutti i casi è **possibile scegliere di attivare in proprio un Sistema di Dovuta Diligenza o di delegare a terzi tale opzione**. Tuttavia, indipendentemente dal Sistema di Dovuta Diligenza adottato, è importante che le aziende siano consapevoli della loro responsabilità di garantire che non venga introdotto legno di provenienza illegale nella catena di approvvigionamento.

Una volta implementato il Sistema di Dovuta Diligenza è richiesto all'Operatore di mantenerlo e valutarlo regolarmente.

Un Operatore può mitigare il rischio stabilendo, come parte del proprio Sistema di Dovuta Diligenza, un insieme di criteri che definiscano quali informazioni saranno accettate in funzione del prodotto che si intende immettere sul mercato comunitario.

Qualunque sia il Sistema adottato questo deve:

- essere facilmente accessibile;
- rendere disponibili le informazioni necessarie alla valutazione del rischio;
- chiarire velocemente all'Operatore le decisioni da prendere;
- rendere visibili le decisioni prese;
- fornire un'oggettiva giustificazione alle decisioni prese;
- fornire un'evidenza aggiornata di quando sono state prese le decisioni e da chi;
- fornire un collegamento ai documenti usati a sostegno delle decisioni;
- fornire un supporto che permetta all'Operatore di essere in grado di ripetere il processo di valutazione del rischio.

Il Regolamento UE n. 995/2010 stabilisce regole specifiche per alcuni soggetti che intendono sviluppare un Sistema di Dovuta Diligenza al fine di fornirlo ad altri. Dette organizzazioni sono definite Organismi di Controllo (o di Monitoraggio).

L'utilizzo del servizio offerto da un tale Organismo può comportare un costo e la responsabilità della conformità al Regolamento UE n. 995/2010 rimane comunque in capo all'Operatore.

4.7 Sanzioni

Ciascun Paese membro dell'UE deve predisporre una serie di norme da applicare in caso di violazione delle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 995/2010. Le sanzioni devono essere **efficaci, proporzionate e dissuasive**. A questo riguardo il Regolamento prevede tre livelli sanzionatori:

- sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale, al valore del legno e dei prodotti da esso derivati, alle perdite fiscali e al danno economico risultante dalla violazione. In caso di reiterazione le sanzioni sono inasprite;
- sequestro del legno e dei prodotti derivati;
- immediata sospensione dell'auto-rizzazione ad esercitare l'attività commerciale.

IMPORTANTE: alla data di redazione del presente documento, in Italia non è ancora stato emanato il decreto attuativo con le sanzioni applicabili. La Legge delega al Governo, del 4.09.2103, per il recepimento del Reg. 995/2010 ha tuttavia definito gli importi delle sanzioni e le conseguenze penali (fino a tre anni di arresto) in caso di violazione rilevata a seguito dei controlli.

5

Esempi di valutazione e attenuazione del rischio

Nelle varie proposte di linee guida sull'applicazione del Regolamento UE n. 995/2010 e l'implementazione di un Sistema di Dovuta Diligenza prodotte da diversi soggetti, gli esempi riportati fanno in genere riferimento alla figura di un Operatore impegnato nell'importazione di legnami e derivati (anche di specie legnose rare o protette) da Paesi extra UE in cui sussiste rischio di illegalità. In tal caso l'Operatore (ovvero colui che per primo immette il suddetto materiale legnoso nel mercato europeo) che ha sede e svolge la sua attività in uno dei Paesi UE, in aggiunta ad una spesso più articolata documentazione sull'origine della merce, deve predisporre una serie di richieste ai suoi fornitori che riguardano tra l'altro la condivisione delle politiche di acquisto, l'impegno a rispettare le prescrizioni del Regolamento UE n. 995/2010 e l'accettazione a ricevere eventuali verifiche in loco effettuate dall'Operatore stesso o da organismi di parte terza da lui incaricati. Nel caso invece di un Operatore che raccoglie legno all'interno dell'UE una parte di tale richieste è superflua in quanto è lui stesso il soggetto a cui le suddette verifiche dovrebbero essere indirizzate e in pratica dovrà soprattutto documentare la provenienza del legno e di aver ottemperato a quanto previsto dalla legislazione applicabile.

Le fasi di seguito illustrate descrivono alcuni esempi di procedura di valutazione che un Operatore potrebbe seguire per stabilire se il rischio di commercializzare

legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale è trascurabile o se è necessario adottare misure per mitigarlo.

Fase 1 – Valutazione e attenuazione del rischio in relazione alle informazioni sul legno e prodotti da esso derivati certificati

Verificare che i prodotti commercializzati o che si intende commercializzare sul mercato UE siano certificati in conformità ad uno schema di certificazione forestale. In caso affermativo, seguire il diagramma di Figura 2b per individuare i documenti atti a dimostrare la presenza di un rischio trascurabile.

Fase 2 – Valutazione e attenuazione del rischio in relazione alle informazioni sul legno e prodotti da esso derivati non certificati

Verificare che i prodotti commercializzati o che si intende commercializzare non siano certificati.

Si tenga tuttavia conto che senza informazioni complete non può aver luogo una corretta valutazione del rischio e l'Operatore non può adempiere agli obblighi previsti dall'Articolo 6 (l) (b) del Regolamento UE n. 995/2010 per l'analisi e la valutazione del rischio di commercializzazione di legno di provenienza illegale.

Anche se si risponde in modo affermativo a tutti i quesiti D1-D7 riportati in Figura 2b, ma non si è in grado di fornire evidenze documentali a sostegno della propria valutazione, si dovrà procedere all'adozione di misure di attenuazione del rischio.

Fase 3 – Valutazione e attenuazione del rischio in relazione ai criteri definiti all'Art. 6 (1) (b) del Regolamento UE n. 995/2010

Il diagramma di Figura 2c propone una serie di ulteriori quesiti basati sui criteri di valutazione del rischio.

Esso è stato concepito in modo che la risposta negativa ad una qualunque domanda faccia rilevare un potenziale rischio, con la conseguente richiesta di misure volte alla sua attenuazione.

La descrizione dei prodotti soggetti al Regolamento UE n. 995/2010 deve essere prontamente disponibile e più dettagliata possibile per facilitare eventuali indagini da parte dell'Autorità Competente.

Il Regolamento UE n. 995/2010 prevede peraltro che la descrizione comprenda la denominazione commerciale e il tipo di prodotto. Molti prodotti si presentano con un riferimento univoco. Se il prodotto è stato importato, deve essere dotato del codice doganale che è collegato ai dazi dovuti. Tale informa-

zione favorisce una chiara descrizione del tipo di prodotto che si sta commercializzando.

La complessità della catena di approvvigionamento del legno e dei prodotti da esso derivati è un fattore importante che incide sulla facilità con cui le imprese riescono a conformarsi al Regolamento UE n. 995/2010.

La catena di approvvigionamento più semplice è rappresentata dall'Operatore che commercializza sul mercato UE legno raccolto a livello nazionale. In questo caso, l'Operatore è di norma un proprietario forestale oppure un soggetto che opera a poca distanza dall'origine della foresta, come ad esempio una ditta boschiva che si occupa di tagliare e commercializzare il legno sul mercato dell'UE.

Via via che la catena di approvvigionamento diventa più complessa, lo diventa anche l'utilizzo di un Sistema di Dovuta Diligenza e aumenta il rischio associato all'immissione di legno illegale o quanto meno quello di interruzione della Catena di Custodia.




Figura 2a. Esempio di procedura di valutazione e attenuazione del rischio - Fase I: valutazione e attenuazione del rischio relativo al legno e prodotti da esso derivati certificati.




Figura 2b. Esempio di procedura di valutazione e attenuazione del rischio - Fase 2: valutazione e attenuazione del rischio relativo al legno e prodotti da esso derivati non certificati.




Figura 2c. Esempio di procedura di valutazione e attenuazione del rischio - Fase 2: valutazione e attenuazione del rischio relativamente ai criteri di cui all'Articolo 6 (I) (b) del Regolamento UE n. 995/2010.

6

Buone pratiche

Il presente documento intende promuovere il rispetto, da parte di un Operatore forestale che svolge la propria attività nelle Regioni considerate, dei requisiti minimi di legge indicati dal Regolamento UE n. 995/2010. L'eventuale richiesta dei clienti dell'Operatore di ricevere in copia la documentazione di dettaglio sull'applicazione del Sistema di Dovuta Diligenza ai sensi del Regolamento UE n. 995/2010 non è dovuta e rientra, al limite, nell'ambito degli accordi tra le parti.

È parere di chi scrive che ognuno debba produrre e fare quanto previsto dal ruolo che riveste e che, nel contesto specifico, a fronte di un quadro semplificato e di un rischio quasi sempre sotto controllo, la produzione di documentazione in eccesso possa costituire un aggravio di lavoro non giustificato.

La chiave del successo di un Sistema di Dovuta Diligenza per il legno e i prodotti da esso derivati consiste nell'adottare misure atte a migliorare la trasparenza delle informazioni lungo tutta la catena di approvvigionamento e dipende ampiamente dalla capacità di trasformare tali misure in procedure abituali incoraggiando altri a comportarsi allo stesso modo fino a farla diventare una prassi consolidata.

Se è vero che, ai sensi del Regolamento UE n. 995/2010, un Commerciante

non ha l'obbligo di applicare la Dovuta Diligenza alla stessa stregua dell'Operatore, è comunque possibile trarre benefici seguendo buone pratiche.

A questo riguardo è opportuno assicurarsi di quanto segue:

- sicurezza delle forniture – se del legno illegale contamina una catena di approvvigionamento il Commerciante potrebbe subire un'interruzione nella fornitura nel caso in cui tali prodotti vengano sequestrati dall'Autorità Competente del proprio Paese quando vengono introdotti nel mercato comunitario da parte dell'Operatore;
- protezione del marchio – se un Commerciante ha un marchio da proteggere dovrebbe identificare l'Operatore all'interno della propria catena di approvvigionamento per assicurarsi che lo stesso sia pienamente conforme agli obblighi del Regolamento UE n. 995/2010;
- conoscere approfonditamente i fornitori e verificare che essi soddisfino gli interessi dell'azienda;
- rispondere in maniera esaustiva alle richieste di informazioni dei clienti (potenzialmente altri commercianti).

7

Indicazioni per gli Operatori forestali locali

Le normative forestali lombarda⁽²⁴⁾ e piemontese⁽²⁵⁾ in generale prevedono che la realizzazione degli interventi selvicolturali avvenga a seguito della presentazione di comunicazioni/denunce di taglio ed in taluni casi si concludono con una esplicita autorizzazione. Il gruppo di lavoro ha dunque operato cercando di valorizzare le informazioni già contenute in tali documenti, per minimizzare l'impatto burocratico legato all'entrata in vigore del Regolamento UE n. 995/2010 per le imprese del comparto. Per agevolare le imprese boschive del territorio di riferimento, il gruppo di lavoro ha quindi analizzato gli adempimenti richiesti dal Regolamento Comunitario 995/2010 per quanto riguarda le informazioni relative all'approvvigionamento di legno: tali informazioni sono state confrontate con quelle richieste dai rispettivi Regolamenti Forestali per la realizzazione dei tagli boschivi. L'attività ha portato all'elaborazione di 2 modelli che possono essere utilizzati dalle imprese boschive per la corretta tenuta dei registri:

MODELLO I – Sistema di Dovuta Diligenza, da compilare per ogni lotto, si compone di:

- frontespizio del fascicolo relativo al lotto: riporta le informazioni generali del lotto, dell'impresa e della documentazione contenuta nel fascicolo;

- foglio 1 - Accesso alle informazioni: descrive le informazioni sul lotto richieste dal Regolamento UE n. 995/2010;
- foglio 2 - Valutazione del rischio che il legno e i prodotti da esso derivati siano di provenienza illegale;
- foglio 3 - Mitigazione del rischio: da compilare se il rischio ottenuto dal foglio 2 non è trascurabile;
- foglio 4 - Registro delle partite di vendita: da compilare se il materiale legnoso viene venduto a più clienti.

MODELLO 2 – Fac-simile di comunicazione che un Operatore può inviare ai propri Clienti per informarli degli obblighi previsti dal Reg. 995/2010.

Il Modello 1 è un utile supporto all'applicazione di un sistema di Dovuta Diligenza. L'Operatore è libero di adottare il sistema di Dovuta Diligenza che preferisce, ma è comunque opportuno che si procuri e conservi per almeno 5 anni documenti quali ad esempio informazioni di base sulla proprietà, dati catastali, specie legnosa, eventuali contratti di acquisto, concessione, vendita o affidamento del taglio in conto terzi e quant'altro sia utile a dimostrare l'origine legale del materiale legnoso in esame. Qualora poi quest'ultimo non sia soggetto alla legislazione forestale

⁽²⁴⁾ Vedasi Legge regionale della Lombardia n. 31/2008, articolo 50, comma 7.

⁽²⁵⁾ Vedasi Legge regionale del Piemonte n. 4/2009, articolo 14.

vigente nella Regione in cui è avvenuta la raccolta (es. arboricoltura da legno), tali informazioni servono comunque a darne evidenza e a soddisfare i requisiti del Regolamento UE n. 995/2010 in maniera semplificata.

Si precisa inoltre che le stesse raccomandazioni sono valide in Piemonte⁽²⁶⁾ anche in presenza di legname provenienti da interventi selvicolturali per i quali, ai sensi del Regolamento forestale⁽²⁷⁾, non è richiesta la comunicazione semplice (ad es. nei lotti boschivi di superficie inferiore a 5000 m² o nel caso di interventi che interessino meno di dieci piante ad alto fusto).

Pertanto, come suggerito dal Corpo Forestale dello Stato, Ispettorato Generale, Servizio II, Divisione 5 al Comando Regionale del Piemonte con nota fornita nel maggio 2013, si invitano gli operatori a **presentare comunque la comunicazione semplice**, anche ove non obbligatoria ai sensi della normativa forestale vigente in Piemonte, **in quanto racchiude in un solo documento molte informazioni utili alla messa in pratica di un Sistema di Dovuta**

Diligenza. I prodotti dei tagli effettuati in assenza di comunicazione semplice dovrebbero essere destinati unicamente all'autoconsumo del proprietario/utilizzatore.

Le prescrizioni previste dal Regolamento UE n. 995/2010 valgono, oltre che per i boschi, anche nel caso dell'arboricoltura da legno, ovvero sia per il legname proveniente dalla pioppicoltura tradizionale sia per quello di latifoglie di pregio coltivato in impianti specializzati a ciclo medio-lungo. Questa precisazione è stata fornita con la nota sopra citata dal Corpo Forestale dello Stato. Sebbene il Regolamento faccia riferimento alla legislazione applicabile nel Paese o Regione di provenienza del legname e le Leggi Forestali vigenti in Piemonte⁽²⁸⁾ e Lombardia⁽²⁹⁾ non prevedano che la definizione di bosco si estenda anche all'arboricoltura da legno, tale esclusione comporterebbe il rischio di confondere materiale legnoso analogo derivante da un contesto forestale e rappresenterebbe una palese discriminazione in ambito comunitario, visto che negli altri Paesi membri non sussiste distinzione con quello coltivato fuori foresta.

⁽²⁶⁾ Tale considerazione non trova applicazione in Lombardia dove qualsiasi intervento in bosco va sempre comunicato.

⁽²⁷⁾ Vedasi il Regolamento forestale della Regione Piemonte (DPGR n. 8/R del 20.9.2011, articolo 4, commi 1 e 2 e s.m.i.).

⁽²⁸⁾ Vedasi Legge regionale del Piemonte n. 4/2009, articolo 3, comma 3.

⁽²⁹⁾ Vedasi Legge regionale della Lombardia n. 31/2008, articolo 42, comma 4.

Modello I – Sistema di Dovuta Diligenza

Lotto di taglio (n.) :

Anno:

DENOMINAZIONE dell'IMPRESA BOSCHIVA	
Numero iscrizione all'albo regionale	
LEGALE RAPPRESENTANTE	
CODICE FISCALE	
PARTITA IVA	
SEDE LEGALE	
SEDE OPERATIVA	
SEDE MAGAZZINO	
Telefono	
Fax	
E-mail	
PEC	
Sito web	

Allegati

Comunicazione-istanza di taglio	sì	no
Eventuali autorizzazioni	sì	no
Dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori	sì	no
Documenti comprovanti l'acquisto	sì	no
Eventuali documenti comprovanti la vendita del lotto	sì	no
Tabella dettaglio clienti	sì	no
Altra documentazione attinente (estremi certificazione forestale, estremi pianificazione)	sì	no

I) ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

Denominazione commerciale del prodotto (è possibile segnare più voci)	<input type="checkbox"/> tronchi <input type="checkbox"/> stangame <input type="checkbox"/> legna da ardere <input type="checkbox"/> cippato <input type="checkbox"/> paleria <input type="checkbox"/> altro (specificare)..... <input type="checkbox"/>
Specie legnosa	Vedi Foglio 4
Stato, Regione, Comune, località di raccolta/taglio del legno	Unione europea: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Stato:
	Regione:
	Provincia:
	Comune:
	Località:
Quantità di materiale	Vedi Foglio 4
Nominativo ed indirizzo del fornitore	
Nominativo ed indirizzo del/i cliente/i	Vedi Foglio 4, da allegare nel caso di più clienti
Documenti attestanti la conformità alla legislazione applicabile o a schemi di certificazione riconosciuti (inserire il riferimento ad autorizzazioni eventualmente rilasciate dagli enti competenti, o gli estremi del certificato della Catena di Custodia)	
Estremi comunicazioni-istanze/denunce di taglio	
Estremi della provenienza (contratto, concessione, accordo verbale e data)	
Eventuali altre informazioni inerenti la partita / il lotto e sua descrizione	

2) VALUTAZIONE DEL RISCHIO (valutazione del rischio che il legno e i prodotti da esso derivati siano di provenienza illegale)

1	Presenza di licenze di legalità CITES o FLEGT	Si	No	Non applicabile per materiale legnoso di origine UE. Altrimenti, se si non serve rispondere alle altre domande
2	Presenza di uno schema di certificazione forestale	Si	No	Se si non serve rispondere alle domande n. 3 e 4
3	Conformità alla normativa forestale	Si	No	
4	Conformità alla normativa ambientale	Si	No	
5	Conformità alla normativa riferita ai diritti di raccolta del legno (ad es. usi civici)	Si	No	Non compilare se non pertinente
6	Conformità alla normativa riferita ai diritti di terzi circa l'uso, possesso o occupazione legati alla raccolta del legno (es. contratti di affitto o comodati, diritti reali di godimento)	Si	No	Non compilare se non pertinente
7	Conformità alla normativa in campo commerciale/fiscale	Si	No	L'evasione fiscale comporta l'illegalità del legno immesso sul mercato
8	Prevalenza di raccolta illegale di determinate specie forestali	No	Si	Attestato dalla Regione con un proprio atto; estremi atto regionale.
9	Prevalenza di produzione illegale o pratiche illegali nel paese di produzione o regione in cui il legno è stato ottenuto, tenendo anche conto della presenza di conflitti armati	No	Si	
10	Presenza di sanzioni internazionali sul legno	No	Si	
11	Catena di approvvigionamento semplice, corta (massimo 3 soggetti) e intracciabile	Si	No	
	RISCHIO	TRASCURABILE	NON TRASCURABILE (serve mitigazione)	

3) MITIGAZIONE DEL RISCHIO (da compilare solo se il rischio individuato nel corso delle procedure di valutazione è risultato “non trascurabile”)

Richiesta di informazioni aggiuntive	No	Non pertinente	Sì:
Controlli da parte di enti terzi indipendenti nel luogo di origine	No	Non pertinente	Sì:
Rinuncia all'acquisto del carico di legno e prodotti da esso derivati	No	Non pertinente	Sì:
Procedure adottate per l'attenuazione del rischio	No	Non pertinente	Sì:

Luogo e data di compilazione

Firma per esteso e leggibile
ed eventuale timbro dell'Operatore

4) Registro delle partite di vendita

(da compilare quando il materiale legnoso di un unico lotto/istanza di taglio viene venduto a più clienti)

LOTTO:	N. comunicazione-istanza/denuncia di taglio:						
	Partita di vendita	Nominativo del cliente	Indirizzo del cliente	Estremi della fattura (numero e data)	Specie legnosa/e	Denominazione commerciale del prodotto	Quantità
	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	n!						

Modello 2 – Fac-simile di comunicazione che un Operatore può inviare ai propri Clienti

Da redigere su carta intestata dell'impresa (se disponibile) o inserendo nell'intestazione: il nome della ditta, la ragione sociale, la Partita IVA / Codice fiscale, l'indirizzo della sede legale.

La comunicazione non è necessaria nel caso in cui il Cliente sia un consumatore finale del legno e dei prodotti da esso derivati forniti dall'Operatore

Alla Cortese Attenzione del
[Nome e indirizzo del Cliente]
[Luogo e data di emissione]

Oggetto: Regolamento UE n. 995/2010

Egregio Cliente

com'è noto, dal 3 marzo 2013 è entrato in vigore il Regolamento in oggetto (meglio noto in Italia come "Regolamento Legno") che mira ad evitare la messa a disposizione sul territorio dell'Unione Europea (UE) di materiale legnoso derivante da pratiche illegali o non rispettose della legislazione applicabile nel Paese di raccolta.

Esso impone una serie di obblighi sia a coloro che per primi immettono legno e prodotti da esso derivati sul mercato UE (che ai sensi del suddetto Regolamento assume il ruolo di Operatore) sia a chi li commercializza e trasforma (che è definito Commerciante).

Per l'Italia ha funzione di Autorità Competente incaricata dell'attuazione del Regolamento Legno il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF) che a sua volta ha demandato al Corpo Forestale dello Stato (CFS) l'esecuzione delle verifiche in campo. In qualità di Operatore, con la presente Vi comunichiamo che da parte nostra abbiamo adottato un Sistema di Dovuta Diligenza contenente le procedure necessarie, in termini di raccolta delle informazioni, valutazione ed eventuale mitigazione del rischio di immissione di legno e derivati di origine illegale, per assolvere agli obblighi previsti dal Regolamento stesso.

A vostro carico, in quanto nostro Cliente e Commerciante vige invece l'obbligo di TRACCIABILITÀ degli acquisti ed eventuali vendite ad altri commercianti per la merce che vi abbiamo fornito. Quanto sopra può essere soddisfatto attraverso la registrazione dei relativi DDT unitamente alle fatture di acquisto e vendita, da conservare per almeno 5 anni. In caso di controlli da parte dei soggetti preposti (CFS) dovrete semplicemente documentare l'acquisto del materiale legnoso che Vi abbiamo fornito e indicare il nostro nominativo come Operatore presso cui sono disponibili le procedure che attestano il rispetto degli obblighi previsti circa la Dovuta Diligenza.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, l'occasione ci è gradita per porgerVi i più distinti saluti.

[eventuale timbro e firma]

8

Considerazioni conclusive

Il Regolamento UE n. 995/2010 offre alle aziende l'opportunità di svolgere un ruolo decisivo per l'assetto futuro degli ecosistemi e delle risorse forestali del Pianeta. Per soddisfarne i requisiti previsti, molte imprese devono adottare misure finalizzate all'applicazione della Dovuta Diligenza per il legno e i prodotti da esso derivati. In questo modo esse eliminano dalla loro catena di approvvigionamento il legno e i prodotti da esso derivati di provenienza illegale. Se è vero che da un lato il Regolamento UE n. 995/2010 si pone traguardi ambiziosi, dall'altro vuole favorire un mercato più equo, riducendo la convenienza ad acquistare prodotti che potrebbero risultare meno costosi da commercializzare rispetto a quelli provenienti da fonti legali o gestite in maniera sostenibile. In tal modo si agevola l'adozione di pratiche di commercio responsabile senza essere minacciati all'interno del mercato dalla concorrenza di chi non le esercita.

L'Operatore forestale che utilizza legno di provenienza locale non dovrà comunque modificare significativamente le proprie modalità operative, ma documentare meglio quello che fa.

Il Regolamento UE n. 995/2010 dovrebbe inoltre agevolare una maggior promozione e valorizzazione delle risorse legnose locali, per le quali è relativamente facile reperire la documentazione necessaria a giustificarne la legalità.

A scala locale esso dovrebbe parimenti porre freno al mercato del "sommer-

so", e in generale favorire l'ulteriore diffusione di politiche di acquisto di materiale legnoso certificato in quanto ciò riduce l'impegno necessario a garantirne la conformità legale.

Il Regolamento UE n. 995/2010 determinerà invece effetti più complessi sull'attività di un Operatore della filiera coinvolto nell'importazione dei prodotti legnosi provenienti da alcuni Paesi extra UE potenzialmente a rischio. Ciò anche perché i controlli saranno maggiori e molti clienti (soprattutto esteri) si sono già mossi per richiedere garanzie di legalità.

L'impostazione delle Leggi forestali regionali e dei relativi Regolamenti, con le richieste di informazioni di dettaglio sull'attività di raccolta (tagli e prelievi), favorisce il soddisfacimento di molti requisiti previsti dal Regolamento UE n. 995/2010. Altri strumenti quali la diffusione del Certificato di Idoneità Tecnica e l'iscrizione in specifici Albi regionali delle imprese boschive possono parimenti fornire un valido contributo in tal senso. La corretta predisposizione delle informazioni derivanti dall'adempimento delle norme forestali applicabili a livello regionale testimonia la volontà dell'impresa di iniziare un circuito virtuoso e costituisce una documentazione fondamentale che, insieme alle fatture di acquisto e vendita del legno, nella maggior parte dei casi ottempera ai principali requisiti del Regolamento UE n. 995/2010.



Termini e definizioni

Autorità Competente

Autorità designata da un Paese membro dell'UE atta a garantire la corretta applicazione del Regolamento UE n. 995/2010 nella propria giurisdizione e che svolge funzioni di supervisore.

NOTA: L'Autorità Competente per l'applicazione del Regolamento UE n. 995/2010 in Italia è il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF), che si avvale del Corpo Forestale dello Stato per le attività di verifica e controllo.

Certificazione

Attestazione di terza parte relativa a prodotti, processi, sistemi o persone [UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005, 5.5, FSC, PEFC].

Cliente

Organizzazione o persona che riceve un prodotto, ad esempio: consumatore, committente, utilizzatore finale, dettagliante, beneficiario ed acquirente [UNI EN ISO/IEC 9000:2005, 3.3.5].

Commercializzazione

Prima immissione - avvalendosi di qualsiasi mezzo e a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata - del legno e prodotti da esso derivati sul mercato

interno [mercato UE 28] per la distribuzione o l'utilizzo nel corso dell'attività commerciale sia a titolo oneroso che gratuito [Regolamento (UE) n. 995/2010, Articolo 2(b)].

Commerciante

Persona fisica o giuridica che, durante l'attività commerciale, vende o acquista sul mercato interno legno e prodotti da esso derivati già immessi sul mercato stesso [Regolamento (UE) n. 995/2010, Articolo 2(d)].

Comunicazione semplice e istanza di taglio

Procedura prevista dalla Legge Forestale della Regione Piemonte (L.r. 4/2009) per segnalare un taglio boschivo (comunicazione semplice) o ottenerne l'autorizzazione (istanza di taglio: comunicazione con relazione tecnica o autorizzazione con progetto di intervento).

Le comunicazioni e le istanze di taglio possono essere presentate con diverse modalità:

- I. rivolgendosi agli sportelli forestali presso gli uffici regionali o gli Enti di Gestione delle Aree protette (elenco e recapiti sul sito www.regione.piemonte.it/foreste/sportelli);

2. compilando la comunicazione direttamente on line tramite il **Sistema Informativo Forestale Regionale** (SIFOR). La procedura da seguire è la seguente:

- a. richiedere le credenziali (login e password) collegandosi al sito www.sistemapiemonte.it/cms/privati/territorio/servizi/585 (Servizi di interoperabilità fra PA e privati – interventi selvicolturali); al primo accesso è necessario accreditarsi scegliendo il profilo corretto (cittadino, impresa/ente o tecnico forestale);
- b. dopo l'accreditamento si può accedere alla "Gestione istanze" ed inserire una comunicazione. Sul sito della Regione Piemonte sono disponibili due tutorial che illustrano le modalità per accedere al sistema (richiesta delle credenziali, accreditamento, accesso) e per compilare un'istanza;

3. scaricando il modello cartaceo di comunicazione semplice (www.regione.piemonte.it/foreste/gestione/tagli), compilandolo in tutte le sue parti e inviandolo, con fotocopia di un documento d'identità valido, al Settore regionale competente per territorio.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento 8/R del 2011, i firmatari delle comunicazioni/istanze possono incaricare alla trasmissione delle stesse:

- a. un qualunque soggetto terzo per le comunicazioni semplici o
- b. un tecnico forestale abilitato o un'impresa iscritta all'Albo per le comunicazioni con relazione tecnica e le richieste di autorizzazione.

Per ulteriori informazioni: Settore Foreste C.so Stati Uniti, 21 – 10128 Torino (foreste@regione.piemonte.it);

Consumatore finale

Persona che acquista un prodotto per uso personale.

Denuncia di taglio

Procedura per ottenere il permesso di taglio in Regione Lombardia, consistente in una autorizzazione (eventualmente acquisita per "silenzio assenso") nel caso di parchi regionali privi di PIF, parchi naturali, riserve naturali, boschi da seme e tagli "in deroga", oppure, in tutti gli altri casi, in una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Per essere valide, SCIA e richieste di autorizzazione devono essere presentate attraverso il Sistema Informativo Taglio Bosco (SITaB), il cui sito attuale è consultabile all'indirizzo www.denunciataglioboschi.servizirl.it

Dovuta Diligenza

Concetto già noto in ambito economico-finanziario, è stato introdotto negli USA negli anni '90 e viene definita come: *"il grado di attenzione che una persona ragionevolmente prudente adotterebbe in circostanze analoghe o simili. La sua attuazione si differenzia in funzione dei livelli di conoscenza e responsabilità"*.

Si potrebbe dire che la Dovuta Diligenza consiste nell'adottare buone regole per cercare di risolvere un problema, ma a tal riguardo non esiste una ricetta universale perché le regole devono essere proporzionate al contesto in cui si applicano.

Ai sensi del Regolamento UE n. 995/2010, per Dovuta Diligenza si intende quindi l'insieme di misure e procedure obbligatorie atte a consentire ad un Operatore di ridurre al minimo il rischio di immettere sul mercato UE legno tagliato abusivamente, oppure prodotti da esso derivati contenenti legno tagliato abusivamente.

Legislazione applicabile

La legislazione in vigore nel Paese di produzione per quanto concerne i seguenti ambiti: i diritti di prelievo del legno entro i confini legali ufficialmente pubblicati; i pagamenti relativi ai diritti di prelievo, incluse le imposte; il prelievo del legno compresa la normativa in materia ambientale e forestale, la gestione delle foreste, la conservazione della biodiversità (se connessa alla raccolta del legno); i diritti legali di terzi relativi all'uso, proprietà, possesso o occupazione che sono lesi dalla raccolta del legno; il commercio e le norme doganali (per quanto riguarda il settore forestale) [Regolamento (UE) n. 995/2010, Articolo 2(h)].

È opportuno evidenziare che il Regolamento UE n. 995/2010 non prevede la verifica delle norme inerenti la sicurezza e la regolarità nei luoghi di lavoro, e che esso si applica anche al legno ricavato da impianti di arboricoltura da legno, sebbene a volte quest'ultima in Italia non sia presa in considerazione dalla legislazione forestale regionale.

Legno e prodotti da esso derivati

Legno e prodotti da esso derivati come definiti nell'Allegato al Regolamento UE n. 995/2010 (Allegato 2 al presente documento), ad eccezione dei prodotti in legno o loro componenti che hanno completato il ciclo di vita e che sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti [Regolamento (UE) n. 995/2010, Articolo 2(a)].

Lotto (di taglio)

Determinata quantità di merce, nel caso specifico un insieme di alberi o di materiale legnoso, oggetto di utilizzazione.

Materiale recuperato

Materiale proveniente da un'operazione il cui risultato principale è uno scarto in grado di soddisfare obiettivi utili sostituendosi ad altri materiali che altrimenti sarebbero stati usati per assolvere ad una funzione particolare, oppure uno scarto predisposto per soddisfare tale funzione nell'impianto interessato o in altri settori di attività [Direttiva 2008/98/CE, Articolo 3(15)].

Materiale riciclato

Materiale proveniente da un'attività di recupero grazie alla quale i materiali di scarto sono rilavorati in prodotti, materiali o sostanze per lo scopo originario o per altri scopi [Direttiva 2008/98/CE, Articolo 3(17)].

Operatore

Persona fisica (privato) o giuridica (impresa) che immette per la prima volta legno e prodotti da esso derivati sul mercato interno UE [Regolamento (UE) n. 995/2010, Articolo 2(c)].

Organismo di Controllo (o di Monitoraggio)

Organizzazione che fornisce un Sistema di Dovuta Diligenza agli Operatori che scelgono di utilizzarlo come ausilio per l'adempimento dei propri obblighi [Regolamento (UE) n. 995/2010, Articolo 8].

Partita (di vendita)

Determinata quantità di merce, nel caso specifico di legno e prodotti da esso derivati, oggetto di commercializzazione.

Paese di produzione (o di raccolta)

Stato o territorio in cui è stato prodotto e raccolto il legno o la parte di legno inclusa nei prodotti derivati [Regolamento (UE) n. 995/2010, Articolo 2(e)].

Raccolta illegale

Raccolta effettuata contravvenendo alla legislazione in vigore nel Paese di raccolta [Regolamento (UE) n. 995/2010, Articolo 2(g)].

Raccolta legale

Raccolta effettuata in conformità alla legislazione in vigore nel Paese di raccolta [Regolamento (UE) n. 995/2010, Articolo 2(f)].

Rischio trascurabile

Livello di rischio che non evidenzia alcuna particolare causa di preoccupazione circa l'eventualità di un'origine illegale del materiale legnoso in esame.

Scarti

Sostanze o oggetti scartati o che si intende o si deve scartare [Direttiva 2008/98/CE, Articolo 3(1)].

Termini e condizioni di spedizione

Termini e condizioni che facilitano l'indicazione della titolarità delle merci e pertanto le responsabilità di un Operatore.

Tracciabilità

Capacità, spesso resa possibile dall'analisi documentale, di collegare una fase di produzione all'altra.

Tracciabilità a valle

Capacità di rintracciare un materiale dal suo punto di origine o di produzione in avanti, ossia lungo tutti i passaggi di lavorazione fino al consumatore finale.

Tracciabilità a monte

Capacità di rintracciare un materiale a ritroso lungo la catena di fornitura, ossia ripercorrendo tutti i passaggi dal prodotto finito all'origine dello stesso.



Legno e prodotti da esso derivati soggetti al Regolamento UE n. 995/2010

Legno e prodotti da esso derivati secondo la classificazione della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ai quali si applica il presente Regolamento^(*).

Codice NC⁽³⁰⁾ (31)	Descrizione
4401	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili.
4403	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato.
4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili.
4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm.
4408	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno laminato simile e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm.
4409	Legno (comprese le liste e le tavolette per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa.
4410	Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici.
4411	Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici.
4412	Legno compensato, legno impiallacciato e legno laminato simile.

4413 00 00	Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati.
4414 00	Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili.
4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; pallets o pedane di carico, semplici, pallets o pedane-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno (materiale non da imballaggio usato esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato).
4416 00 00	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio.
4418	Lavori di falegnameria o lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno, legno [comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite] profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa.
	Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con l'eccezione di prodotti a base di bambù e materiali riciclati (avanzi o rifiuti).
9403 30, 9403 40, 9403 50 00 9403 60 9403 90 30	Mobili in legno [per varie destinazioni d'uso, compresi i relativi componenti].
9406 00 20	Costruzioni prefabbricate.

(*) La traduzione ufficiale dei termini riportati nella versione italiana della GUCE contiene alcune imprecisioni: il termine "placche" è da intendersi come "pellet", il termine "mattonelle" come bricchetti, il termine "orli" come bordi, il termine "tamburi / rocchetti" come bobine, il termine "cellulari" come alveolari, il termine "tavole di copertura ("shingles" e "shakes")" come scandole, il termine "giunture" come giunzioni e il termine "avanzi" come scarti.

⁽³⁰⁾ L'Allegato al Regolamento UE n. 995/2010 riporta un elenco dei prodotti contemplati, suddivisi in base ai codici della Nomenclatura Combinata (NC). Se da un lato esso costituisce un aiuto all'individuazione delle principali categorie merceologiche interessate, è opportuno fare riferimento all'elenco completo dei codici della NC, in quanto l'allegato non prevede un elenco di tutte le sotto-categorie, come ad esempio le descrizioni più dettagliate richieste per i prodotti quali carta e cellulosa, riportate ai Capitoli 47 e 48 della Nomenclatura Combinata. L'elenco completo dei codici NC è riportato nell'Allegato I del Regolamento CEE N. 2658/87 del Consiglio la cui ultima versione è disponibile sul sito: ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/combined_nomenclature/index_en.htm

⁽³¹⁾ L'Articolo 14 del Regolamento UE n. 995/2010 stabilisce che la Commissione Europea può emendare e integrare l'elenco del legno e dei prodotti da esso derivati riportato nell'Allegato al Regolamento stesso.



Meccanismi che svolgono un ruolo importante per la determinazione del rischio trascurabile di commercializzare legno di provenienza illegale

A) Schemi di certificazione forestale

Indicazioni generali

Gli schemi di certificazione forestale sono stati introdotti nei primi anni del 1990 per proteggere il patrimonio forestale da pratiche distruttive di taglio e promuovere una gestione sostenibile delle foreste. Si tratta di un percorso ad adesione volontaria che prevede l'emissione di una certificazione da parte di enti terzi indipendenti i quali verificano che le aree forestali siano gestite secondo criteri ambientali, economici e sociali predefiniti, conformi alla legislazione vigente e alle regole imposte dallo schema considerato. In genere è contestualmente prevista la certificazione della Catena di Custodia (*Chain of Custody* o CoC) la quale consente che, dopo l'abbattimento, il legname proveniente dalle suddette foreste o piantagioni rimanga rintracciabile in tutte le fasi delle successive lavorazioni sino al prodotto finito e sia quindi etichettabile con un apposito logo nonché riconoscibile sul piano commerciale.

Gli schemi di certificazione forestale rivestono un ruolo chiave per stabilire se il rischio di immettere legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale nella catena di approvvigionamento sia trascurabile e costituiscono pertanto un fattore di rilievo della procedura di valutazione.

L'Articolo 4 del Regolamento di esecuzione 607/2012 stabilisce che gli schemi di certificazione possono essere presi in considerazione nelle procedure di valutazione e attenuazione del rischio se soddisfano i seguenti criteri:

- a) hanno stabilito e messo a disposizione di parti terze un sistema di requisiti pubblicamente accessibile che comprende almeno tutti i requisiti pertinenti alla legislazione applicabile;
- b) specificano che controlli adeguati, comprese visite in loco, sono effettuati periodicamente da parti terze, a intervalli non superiori a 12 mesi, per verificare il rispetto della legislazione applicabile;
- c) prevedono il ricorso a mezzi, verifi-

cati da parti terze, atti a rintracciare il legno e i prodotti derivati prelevati in conformità alla legislazione applicabile in qualsiasi punto della catena di approvvigionamento prima che siano commercializzati;

- d) prevedono controlli, verificati da parti terze, atti a garantire che il legno e i prodotti da esso derivati di origine sconosciuta o che non sono stati prelevati in conformità alla legislazione applicabile non entrino nella catena di approvvigionamento.

È responsabilità dell'Operatore identificare se lo schema di certificazione forestale adottato è conforme ai criteri previsti dall'Articolo 4 del suddetto Regolamento. I referenti degli schemi di certificazione potranno peraltro assistere l'Operatore nelle procedure atte a verificare se gli schemi stessi rispondono ai criteri richiesti.

Gli schemi di certificazione con i requisiti della Catena di Custodia obbligano i possessori della certificazione alla tracciabilità del materiale legnoso derivante dalle foreste certificate nel caso di vendita dei prodotti certificati. Tutte le aziende che trattano il suddetto materiale devono garantire nell'ambito dell'intera catena di approvvigionamento la separazione/identificazione del legno e dei prodotti da esso derivati certificati da quelli non certificati.

La Catena di Custodia è importante, infatti è solo ricevendo legno e prodotti da esso derivati certificati da una Catena di Custodia ininterrotta che la certificazione forestale può aiutare le aziende ad adempiere ai requisiti del Regolamento UE n. 995/2010.

Documentazione

Sia un Operatore che un Commercian-

te che hanno ricevuto legno e prodotti da esso derivati da un fornitore i cui prodotti sono descritti come provenienti da fonte certificata, devono controllarne la documentazione per avere conferma che i requisiti della Catena di Custodia non siano stati interrotti.

I controlli più semplici possono essere quelli più importanti, come ad esempio:

- controllare il numero del certificato del fornitore e confrontarlo con i dati dello schema di certificazione forestale di riferimento, utilizzando per esempio il database on-line di FSC o PEFC (info.fsc.org/ e register.pefc.cz/search1.asp) per assicurarsi della validità e correttezza dei dati rispetto al prodotto fornito;
- controllare che l'ambito di impiego del certificato del fornitore contempli i prodotti forniti;
- controllare eventuali altri documenti (ad esempio documenti di trasporto, fatture o dichiarazioni) per assicurarsi che i prodotti forniti siano accompagnati da dichiarazioni che soddisfino i requisiti della Catena di Custodia in esame.

B) Licenze di legalità CITES e FLEGT

Indicazioni generali

I programmi vincolanti, implementati da e per conto dei Governi tramite un sistema di licenze per il legno, sono la *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES - (Convenzione sul Commercio Internazionale delle Specie di Flora e Fauna Selvatiche minacciate di estinzione) e il *Forest Law Enforcement, Governance and Trade* (FLEGT - Applicazione della Legislazione Forestale, la Governance e il Commercio) dell'UE.

IMPORTANTE: ai sensi del Regolamento UE n. 995/2010, il legno e i prodotti da esso derivati provvisti di licenza CITES e/o FLEGT sono gli unici ad essere considerati a rischio trascurabile; pertanto, una volta ottenute tali licenze non è necessario eseguire alcuna ulteriore valutazione o attenuazione del rischio.

CITES

La *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES, www.cites.org/) disciplina il commercio di bestiame vivo, parti di animali, piante ornamentali, parti di piante medicinali e specie legnose. Essa cerca di identificare le specie minacciate di estinzione e di porre nuove e forti barriere legali per la loro raccolta e commercio, in funzione allo stato di conservazione delle stesse.

Il CITES è un esempio di programma di verifica di legalità vincolante. La decisione di sottoporre a verifica tutto il commercio internazionale (relativamente a determinate specie selezionate) comporta che qualsiasi operazione, import e export, riesportazione e immissione delle specie contemplate dalla Convenzione, debba essere autorizzata tramite un sistema di licenze.

Il CITES considera le specie arboree prese in esame secondo tre classificazioni note come Appendici. Le restrizioni al commercio nell'ambito di queste variano nella misura in cui le specie sono in pericolo di estinzione. L'elenco CITES comprende specie usate nel commercio del legno o commercializzate per le loro proprietà curative ma anche altre specie rare non commercializzate. L'Appendice I (www.cites.org/eng/disc/how.php) comprende le specie in

pericolo di estinzione il cui commercio è consentito solo in circostanze eccezionali.

Per essere conformi al Regolamento UE n. 995/2010 l'Operatore deve controllare la banca dati del CITES sul sito www.cites.org/eng/resources/species.html al fine di identificare se le specie legnose che si intendono commercializzare sono incluse in una delle suddette Appendici. Se esse rientrano negli elenchi è richiesta la licenza dell'Autorità del CITES di competenza che riporta informazioni dettagliate sull'esportatore e importatore, la quantità, la specie e i dati delle autorità di gestione.

L'Operatore e il Commerciante che trattano le suddette specie legnose hanno l'obbligo legale di garantire che tutte le importazioni e attività espletate siano registrate presso le autorità che hanno competenza in materia. In caso di mancata registrazione delle importazioni delle specie elencate nelle Appendici II e III le sanzioni sono spesso onerose.

È importante che l'Operatore e il Commerciante che trattano queste specie legnose si interrogino sulla minaccia che grava sul loro habitat naturale. Commercializzare alcune di queste specie potrebbe essere legale ma è opportuno riconoscere che in molti casi si tratta di un tipo di commercio che ha portato alla necessità di un controllo ambientale rigoroso.

Ulteriori informazioni sull'applicazione del CITES nell'UE sono disponibili sul sito ec.europa.eu/environment/cites/legislation_it.htm. Esso richiama il Regolamento (CE) n. 865/2006 [12] della Commissione che, nel suo Allegato I, illustra esempi di certificati CITES europei.

FLEGT

Il *Forest Law Enforcement, Governance and Trade* (FLEGT, www.euflegt.efi.int/portal/) nasce da un'iniziativa dell'Unione Europea per affrontare il problema del commercio di legno illegale. Un elemento cruciale del piano di azione FLEGT è la negoziazione di accordi volontari bilaterali di partenariato (di seguito VPA) tra l'UE e i Paesi produttori di legno. In conformità ai termini disciplinati dai VPA, un Paese produttore concorda con l'UE di implementare un sistema di licenze per il legno. Di conseguenza l'UE accetta da tale Paese solo i prodotti con licenza mentre quelli senza licenza sono respinti in dogana al fine di impedire l'immissione nel mercato UE di prodotti di provenienza illegale. Ogni VPA è disciplinato da un sistema predefinito e fondamentale detto "sistema di garanzia della legalità" (di seguito LAS). La funzione del LAS è di individuare, controllare e concedere le licenze ai prodotti fabbricati legalmente e garantire che solo il legno di provenienza legale sia esportato nell'Unione Europea. Il LAS garantisce che il legno immesso nella catena di fornitura ha origine da approvvigionamenti legali e che i suoi flussi sono controllati dalla foresta di raccolta al trasporto, dallo stoccaggio alla filiera di lavorazione, sino all'esportazione. I sistemi di tracciabilità del legno consentono di dimostrare l'origine legale in modo che ogni fase della catena di approvvigionamento sia adeguatamente controllata e nessun tipo di legno non verificato sia immesso

nella stessa.

Il Regolamento UE n. 995/2010 riconosce che la legalità del legno provvisto di licenza FLEGT è stata verificata da un Paese partner del FLEGT sulla base dei sistemi di controllo convenuti dai VPA. Il Regolamento UE n. 995/2010 pertanto esenta il legno e i prodotti da esso derivati provvisti di licenza FLEGT da ulteriori requisiti di Dovuta Diligenza.

L'Operatore può ottenere informazioni su tutti i Paesi partner che hanno sottoscritto gli accordi di cui sopra o che sono in procinto di completare la procedura di ratifica e applicazione consultando il sito del FLEGT sopraccitato. Esso fornisce un elenco delle spedizioni di legno FLEGT dai vari Paesi che possono essere sdoganate unicamente con documenti conformi emessi da un'autorità preposta al rilascio di licenze interna al Paese di esportazione, solitamente denominati "Licenze FLEGT".

In base al Regolamento (CE) n. 2173/2005, gli importatori di legno proveniente da Paesi che hanno siglato un accordo VAP con l'UE devono presentare la Licenza FLEGT (emessa dal Paese VPA esportatore) all'autorità nazionale di competenza per la verifica. È opportuno ricordare che un Operatore deve essere consapevole che ogni Paese può avere distinte e differenti categorie di prodotto contemplate nell'accordo. Per l'elenco completo dei prodotti soggetti a Licenza FLEGT, si veda il sito: www.cpet.org.uk/flegt-regulation/vpa-partner-countries.



Riferimenti legislativi

- **Regolamento (CE) n. 338/1997**, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, e successive modifiche e rettifiche (Regolamento (CE) N. 938/97, Regolamento (CE) N. 2307/97, Rettifica (GU) L 298/97).
- **Regolamento (CE) n. 2173/2005**, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legno nella Comunità europea.
- **Regolamento (UE) n. 995/2010** che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.
- **Regolamento delegato (UE) n. 363/2012**, sulle norme procedurali per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli Organismi di Controllo.
- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012**, sulle disposizioni particolareggiate relative al sistema di dovuta diligenza e alla frequenza e alla natura dei controlli sugli Organismi di Controllo.
- **Notifica n. DPE 0003497 del 04.05.2012**, del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di individuazione del MiPAAF quale Autorità Competente.
- **Linee guida interpretative**, Novembre 2012 (*ISSUES RELATING TO THE EU TIMBER REGULATION LEGAL FRAMEWORK FOR WHICH GUIDANCE SHOULD BE DEVELOPED*), non legalmente vincolanti, redatte dalla Commissione Europea per una miglior comprensione della legislazione secondaria.
- **DM 27/12/2012** - Definizione da parte del MiPAAF della ripartizione interna delle competenze ai fini dell'espletamento delle funzioni correlate all'attuazione dei Regolamenti CE 2173/2005 ed EU 995/2010.
- **Guidance Document for the EU Timber Regulation**, Settembre 2013

DOVUTA DILIGENZA

ISBN 978-88-98850-00-6